

STATUTO

LA LETIZIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA DEL GALLITELLO
13

Numero REA: PZ - 209836

Codice fiscale: 02121750760

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2021 - Statuto completo	2
--	---



Notardilizia

Dott. Proc. ANTONIO DI LIZIA
NOTAIO
Potenza - Piazzale Don Uva , 1 Tel. 0971/444777
adilizia@notariato.it - studio@notardilizia.it
www.notardilizia.it
Allegato A) al n. 27765 di Racc.

S T A T U T O

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE

"LA LETIZIA S.r.l. IMPRESA SOCIALE", CON SEDE IN POTENZA

ART. 1 - Denominazione

La società è denominata:

"LA LETIZIA S.r.l. IMPRESA SOCIALE".

ART. 2 - Sede

La società ha sede in Potenza.

ART. 3 - Oggetto

La società impresa sociale non ha finalità lucrative e non potrà in alcun caso ed in modo assoluto distribuire eventuali avanzi di gestione ai soci sotto qualsiasi forma; tali avanzi dovranno essere destinati al potenziamento delle proprie attività istituzionali.

La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle sue attività, quali:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

Registrato a Potenza
il
n.
ser.

	della pratica del volontariato, e delle attivita' di interes-	
	se generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazio-	
	ni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale	
	con finalita' educativa;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al	
	comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle	
	infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni	
	nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale tempo-	
	raneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cultu-	
	rali, formativi o lavorativi;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-	
	te del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblica-	
	to nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-	
	cessive modificazioni;	

	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.	
	223, e successive modificazioni;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo settore resi da enti composti in misura non infe-	
	riore al settanta per cento da imprese sociali o da altri en-	
	ti del Terzo settore;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
	ti;	
	- microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legi-	
	slativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazio-	
	ni;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	La società potrà svolgere:	
	- servizi di comunicazione sociale e lavoro;	
	- pubblicità e marketing di pubblico interesse;	

	- servizi di coworking;	
	- la gestione, sia direttamente sia congiuntamente o tramite	
	i soci, di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, so-	
	cio-educativi in favore di persone anziane, disabili, mino-	
	ri, adolescenti, giovani, dimessi psichiatrici e disabili	
	psichici, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, alcolici-	
	sti e di ogni altro soggetto svantaggiato attraverso moda-	
	lità diverse quali:	
	* gestire case di cura, case di riposo, residenze sanitarie	
	assistenziali (RSA), case famiglia per dimessi psichiatrici,	
	per persone adulte con disabilità grave prive del sostegno	
	familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del	
	2016 ("Dopo di noi"); gruppo appartamento (residenzialità	
	temporanea);	
	* gestione di asili nido e micronidi, sezioni primavera, lu-	
	doteche, laboratori dei mestieri scuole materne ed elementa-	
	ri, centri per bambini e famiglie; case di riposo per anzia-	
	ni; centri per bambini e famiglie;	
	* gestire centri di riabilitazione, centri diurni so-	
	cio-educativi, di accoglienza e socializzazione per immigra-	
	ti, ex detenuti, ex tossico dipendenti, ex alcolisti, nonché	
	servizi di telesoccorso e teleassistenza nonché di strutture	
	finalizzate alla qualità della vita;	
	* gestire comunità alloggio residenziale per adulti ("Dopo	
	di noi");	

	* gestire gruppi appartamento (residenzialità temporanea);	
	- attività ed interventi volti a favorire l'integrazione e	
	la coesione sociale, con particolare riguardo alle persone	
	provenienti da paesi esteri, apolidi e rifugiati politici;	
	- il sostegno di progetti umanitari rivolti al miglioramento	
	delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà	
	sia in Italia che all'estero;	
	- assistenza domiciliare per anziani, disabili e persone con	
	deficit fisici e/o psichici e sensoriali, l'assistenza infer-	
	mieristica presso strutture ospedaliere, quali centri educa-	
	tivi per i minori e gli handicappati;	
	- assistenza domiciliare e servizi infermieristici a domici-	
	lio;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali in cui opera la società;	
	- la gestione di centri termali convenzionati con le aziende	
	sanitarie locali;	
	- la gestione di mense scolastiche e di comunità in genere;	
	in relazione ai propri scopi la società si propone, inoltre,	
	di:	
	- stimolare la collaborazione e lo scambio tra le imprese so-	
	ciali, con finalità di promozione umana, sociale e culturale	
	e di inserimento sociale dei cittadini ed in particolare di	
	coloro che soffrono situazioni di svantaggio e di emargina-	
	zione, ai sensi del d.lgvo 112/2017, attività da considerar-	

	si di interesse generale, nelle quali devono trovare occupa-	
	zione - nelle misure di cui al comma 5° dell'art. 4 D.Lgs.	
	112/2017 - lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggia-	
	te o con disabilità di cui al comma 4° del citato art. 4	
	D.Lgs. 112/2017;	
	- coordinare l'attività tra i soci anche attraverso la ge-	
	stione di servizi, progetti socio sanitari, educativi e di	
	inserimento lavorativo a carattere regionale e locale;	
	- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'atti-	
	ività lavorativa delle imprese sociali anche commercializzan-	
	done i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pub-	
	blici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto e li-	
	citazioni, prodotti e servizi;	
	- attuare, sia direttamente sia tramite i soci, iniziative	
	di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e degli	
	enti pubblici e privati sui processi dell'inclusione sociale;	
	- coordinare i rapporti con gli enti pubblici operanti sul	
	territorio, promuovendo e stabilendo con questi convenzioni,	
	accordi e riconoscimenti giuridici;	
	- promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il	
	sorgere di nuove iniziative di attività sociale;	
	- promuovere ogni iniziativa tendente a beneficiare dei prov-	
	vedimenti delle leggi dello stato, delle regioni e della u-	
	nione europea;	
	- aderire ad associazioni o federazioni, con particolare ri-	

	ferimento alle esigenze espresse dal territorio;	
	- partecipare a gare d'appalto, protocolli, patti e conven-	
	zioni finalizzati a sostenere il consolidamento e lo svilup-	
	po della società;	
	- gestire attività di ricerca, formazione ed addestramento,	
	volte a stimolare e ad accrescere la conoscenza, nonché a	
	promuovere specifiche competenze e professionalità dei dipen-	
	denti e di quanti partecipano all'attività della società.	
	Nell'ambito degli scopi sociali ed istituzionali, pertanto,	
	la società impresa sociale potrà concedere contributi ad En-	
	ti, Istituzioni ed Associazioni aventi scopi e finalità affi-	
	ni, nel rispetto della normativa di riferimento che discipli-	
	na gli Enti del Terzo Settore.	
	Con la specificazione che la Società non ha come scopo l'e-	
	spletamento dei compiti propri dei professionisti abilitati,	
	ma soltanto, quella di porre a disposizione di questi ultimi	
	un apparato di strutture e di mezzi, sì che non venga meno	
	il rapporto di immediatezza tra professionista e cliente.	
	Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industria-	
	li, finanziarie ed immobiliari ritenute dall'Amministrazione	
	necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;	
	quindi, potrà assumere prestiti e mutui, anche ipotecari;	
	potrà stipulare contratti di sovvenzioni e anticipazioni,	
	contratti di conto corrente con facoltà di fido; potrà emet-	
	tere, scontare, girare o far protestare effetti;	

	potrà prestare garanzie reali e/o personali in favore di terzi;	
	può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, italiane od estere, Associazioni, Consorzi, Enti pubblici e privati, italiani od esteri, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
	Potrà partecipare a gare ed appalti per la fornitura dei beni e per l'esecuzione dei lavori e/o dei servizi di cui all'oggetto sociale.	
	L'iscrizione della società impresa sociale nella apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice del Terzo Settore.	
	ART. 4 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.	
	ART. 5 - Libro dei Soci - Domicilio dei soci	
	1. La società impresa sociale deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli Amministratori, secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.	
	In deroga agli artt. 2470, comma 1, e 2479 bis, comma 1, del Codice Civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per at-	

	to tra vivi che per successione a causa di morte, nonchè il	
	mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto nei confron-	
	ti della società impresa sociale dal momento dell'iscrizione	
	nel libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad	
	eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del depo-	
	sito nel Registro delle Imprese, eseguito ai sensi di legge.	
	Sono fatte salve le previsioni degli artt. 2470, comma 3,	
	2471, comma 1, del Codice Civile e le altre disposizioni in-	
	derogabili di legge.	
	2. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la So-	
	cietà impresa sociale è quello risultante dal libro dei soci.	
	I soci possono comunicare agli amministratori il proprio in-	
	dirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo tele-	
	fax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro	
	con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo che	
	sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	ART. 6 - Capitale, conferimenti, partecipazioni accessorie	
	1. Il capitale della società è fissato in Euro 10.000,00 (Eu-	
	ro diecimila e zero centesimi) , ed è diviso in quote ai sen-	
	si di legge.	
	2. Il capitale può essere aumentato, anche con emissione di	
	quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con	
	delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare al-	

	l'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo	
	determinandone i limiti e le modalità di esercizio.	
	3. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, pos-	
	sono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscet-	
	tibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'o-	
	pera o di servizi a favore della società, spettando alla de-	
	libera di aumento del capitale stabilire le modalità del con-	
	ferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferi-	
	mento deve farsi in denaro.	
	4. Il conferimento può anche avvenire mediante prestazione	
	di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio ed aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere so-	
	stituite dal socio con il versamento presso la società a ti-	
	tolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.	
	5. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli au-	
	menti di capitale possono essere attuati anche mediante of-	
	ferta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai so-	
	ci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto	
	di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.	
	6. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capita-	
	le sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito	
	presso la sede sociale della documentazione prevista dall'ar-	

	ticolo 2482-bis, secondo comma, c.c., in previsione dell'as-	
	semblea ivi indicata.	
	7. I soci su semplice richiesta dell'organo amministrativo	
	della società, purchè unanimemente ed in diretta proporzione	
	della quota posseduta possono mettere a disposizione della	
	Società altri fondi o mezzi finanziari in conto capitale o	
	in conto mutuo per meglio consentire il raggiungimento del-	
	l'oggetto sociale e tali somme si devono considerare a tutti	
	gli effetti infruttifere di interessi, ai sensi di legge. Al-	
	l'organo amministrativo è escluso il potere di riconoscere	
	su dette somme compensi di sorta.	
	ART. 6 bis - Ammissione nuovi soci	
	Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia	
	mediante sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, sia	
	mediante l'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni	
	sociali, deve avvenire nel rispetto del principio non discri-	
	minatorio.	
	ART. 7 - Titoli di debito	
	1. Ai sensi dell'articolo 2483 c.c., la società potrà emette-	
	re titoli di debito sottoscrivibili soltanto da investitori	
	professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle	
	leggi speciali.	
	2. L'emissione di detti titoli è attribuita alla competenza	
	dell'Assemblea dei soci mediante delibera da adottarsi con	
	la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che	

	stabilirà le condizioni del prestito e le modalità del rim-	
	borso e che sarà iscritta nel Registro delle Imprese.	
	ART. 8 - Partecipazioni e trasferimento per atto tra vivi	
	1. Le partecipazioni sono nominative, divisibili ed attribui-	
	scono ai loro possessori diritti sociali in misura proporzio-	
	nale alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	2. Con il consenso di tutti i soci possono attribuirsi a sin-	
	goli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione	
	della società. Nello stesso modo tali diritti possono essere	
	modificati o soppressi, spettando in ogni caso il diritto di	
	recesso ai soci dissenzienti.	
	3. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto	
	tra vivi solo ove il trasferimento avvenga a favore del co-	
	niuge, dei discendenti in linea retta del socio o degli al-	
	tri soci.	
	4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della quota o	
	di parte di essa, intendendosi per trasferimento qualsiasi i-	
	potesi di alienazione anche senza corrispettivo o con corri-	
	spettivo diverso dal denaro, è riservato agli altri soci il	
	diritto di prelazione a parità di condizioni.	
	Il socio alienante dovrà, pertanto, comunicare l'intenzione	
	di alienare con il prezzo o il valore della quota, le genera-	
	lità del cessionario e le ulteriori condizioni mediante let-	
	tera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli al-	
	tri soci, i quali dovranno esercitare il diritto di prelazio-	

	ne, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di rice-	
	vimento, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.	
	5. In caso di alienazione senza corrispettivo o di corrispet-	
	tivo diverso dal denaro, il valore della quota in base al	
	quale esercitare la prelazione, sarà determinato dal socio a-	
	lienante o, in caso di disaccordo da parte degli altri soci,	
	dall'Arbitro di cui al successivo articolo 15), assunto qua-	
	le arbitratore.	
	6. Ove la prelazione venga esercitata da più soci, la quota	
	da alienare sarà ripartita tra di essi in proporzione alle	
	rispettive quote sociali.	
	7. Nel caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prela-	
	zione, la quota potrà essere trasferita a terzi che siano di	
	gradimento di tutti gli altri soci. La comunicazione inviata	
	per consentire l'esercizio del diritto di prelazione funge	
	anche da richiesta di gradimento per il cessionario indicato	
	e qualora il gradimento non venga rifiutato nel predetto ter-	
	mine di trenta giorni, esso si considera concesso.	
	8. I soci che negano il gradimento dovranno rendersi acqui-	
	renti della quota ad un prezzo che, in mancanza di accordo,	
	sarà determinato dall'Arbitro di cui al successivo articolo	
	15), assunto quale arbitratore.	
	9. Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso che	
	il trasferimento delle partecipazioni avvenga da società fi-	
	duciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi	

	di legge, nei confronti dei fiduciari originari, loro eredi	
	e successori mortis causa, previa esibizione del mandato fi-	
	ducario.	
	ART. 9 - Trasferimento a causa di morte, recesso ed esclusio-	
	ne	
	1. Il trasferimento a causa di morte della partecipazione so-	
	ciale è disciplinato dagli articoli 2284 e 2289 c.c..	
	2. Il diritto di recesso dalla società può essere esercitato	
	dai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deci-	
	sioni indicate dall'articolo 2473, 1° comma e negli altri ca-	
	si previsti dalla legge.	
	Il socio che intende recedere deve darne comunicazione al-	
	l'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'iscri-	
	zione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla	
	trascrizione nei libri sociali della decisione che legittima	
	il recesso.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deci-	
	sione, esso può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso ha effetto dal giorno in cui la comunicazione per-	
	viene alla sede della società e non può essere esercitato o,	
	se esercitato, perde efficacia, se la società revoca la deli-	
	bera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento	
	della società.	

	3. Il socio non può essere escluso.	
	4. Nelle ipotesi indicate dal presente articolo, la parteci-	
	pazione sarà rimborsata al socio o ai suoi eredi in propor-	
	zione del patrimonio sociale in base a valutazione effettua-	
	ta dall'organo amministrativo, sentito l'organo di controllo	
	ove esistente, tenendo conto del suo valore di mercato, del-	
	le consistenze patrimoniali della società e della sua reddi-	
	tività al momento della dichiarazione di recesso.	
	In caso di disaccordo la valutazione sarà effettuata da un e-	
	sperto nominato dal Tribunale ove ha sede la società.	
	Il rimborso della partecipazione dovrà avvenire entro centot-	
	tanta giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione	
	con le modalità previste dall'articolo 2473, 4° comma c.c.	
	5. Il diritto di recesso spettante al socio, ai sensi del-	
	l'art. 2469 c.c., non può essere esercitato prima di due an-	
	ni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione	
	della partecipazione.	
	6. Non si danno cause convenzionali di recesso.	
	ART. 10 - Decisioni dei soci	
	1. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li, nel rispetto dei principi e delle norme cui la società	
	si ispira;	
	b) la nomina degli amministratori e la scelta della struttu-	
	ra dell'organo amministrativo;	

	c) la nomina dell'organo di controllo;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento delle liquidazioni;	
	g) la decisione su argomenti indicati dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentano un terzo del capitale sociale;	
	h) l'emissione di titoli di debito;	
	i) l'ammissione a procedure concorsuali.	
	2. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, tenuto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, che non siano morosi o le cui polizze assicurative o le garanzie bancarie non siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, c.c.	
	3. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	4. Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare.	
	5. L'assemblea è così regolata:	
	- deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività,	

	l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo,	
	ove esista, o anche da un socio;	
	- viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima,	
	o ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima, di quello fissato	
	per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. o con qualsia-	
	si altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimen-	
	to, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risul-	
	tante dai libri sociali; nell'avviso devono essere indicati	
	il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare;	
	- anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'in-	
	terno capitale sociale, tutti gli amministratori e i sindaci	
	- se nominati - sono presenti o informati, e nessuno si oppo-	
	ne alla trattazione dell'argomento.	
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non parteci-	
	pano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposi-	
	ta dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della so-	
	cietà, nella quale dichiarano di essere informati alla riu-	
	nione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e	
	di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli in-	
	tervenuti; spetta al presidente dell'assemblea:	
	* constatare la regolare costituzione della stessa;	
	* accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;	

	* dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea;	
	* accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	7. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,	
	delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno	
	presenti il presidente ed il segretario, se nominato.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene	

	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presen-	
	ze.	
	8. Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per dele-	
	ga scritta che deve essere conservata agli atti della so-	
	cietà.	
	9. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verba-	
	le sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato o	
	da notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-	
	sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazione e deve consentire, anche per alle-	
	gato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-	
	senzienti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su ri-	
	chiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordi-	
	ne del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	10. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di cui	
	al punto 1 lettere d) ed e) per le quali sarà necessario il	

	voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.	
	ART. 10 bis - Requisiti di onorabilità delle cariche sociali.	
	I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere,	
	oltre quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requi-	
	siti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- assenza di procedimenti penali e carichi pendenti;	
	- accertata esperienza nelle attività della società impresa	
	sociale;	
	- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di in-	
	teressi.	
	ART. 11 - Amministrazione.	
	1. La società può essere amministrata:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 7	
	(sette) membri;	
	- da due o più amministratori con poteri di amministrazione	
	e di rappresentanza da esercitarsi congiuntamente, disgiunta-	
	mente o a maggioranza.	
	In mancanza di indicazioni nella nomina, l'organo amministra-	
	tivo pluripersonale forma un consiglio di amministrazione.	
	2. I componenti dell'organo amministrativo:	
	- possono essere non soci;	
	- sono rieleggibili;	
	- restano in carica fino a revoca, dimissioni o per il perio-	
	do determinato al momento della nomina e comunque fino al-	

	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	del periodo in carica;	
	- non sono tenuti al divieto di concorrenza;	
	- possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386.	
	3. Quando la società è amministrata da un consiglio il fun-	
	zionamento di esso è così regolato:	
	- il consiglio di amministrazione delibera sempre in adunan-	
	za collegiale;	
	- il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se non	
	è stato già scelto alla nomina e può eleggere un vi-	
	ce-presidente per i casi di assenza o impedimento del presi-	
	dente.	
	Il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	degli amministratori o dall'organo di controllo, mediante av-	
	viso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'orga-	
	no di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova del ricevimento almeno cinque giorni pri-	
	ma dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno; le	
	adunanze sono valide anche senza convocazione se sono presen-	
	ti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di	
	controllo; nell'avviso di convocazione vengono indicati l'or-	
	dine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione,	
	usualmente presso la sede sociale, o altrove purché in Ita-	
	lia.	

	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessa-	
	rio il voto favorevole della maggioranza degli amministrato-	
	ri in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal	
	presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nel-	
	l'apposito libro sociale.	
	Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per au-	
	dio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui ap-	
	presso, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni	

	dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori delega-	
	ti, determinando i limiti e le modalità di esercizio della	
	delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui al-	
	l'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzio-	
	ni di cui all'art. 2475 c.c.; le cariche di presidente (o vi-	
	ce presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.	
	4. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo am-	
	ministrativo è investito dei più ampi poteri per l'ammini-	
	strazione della società, salve le limitazioni contenute nel	
	presente statuto e nell'atto di nomina.	
	5. La rappresentanza della società compete:	
	- all'amministratore unico;	
	- al presidente del consiglio di amministrazione;	
	- agli amministratori delegati, se nominati, con le stesse	
	modalità di esercizio dei poteri di amministrazione;	
	- agli amministratori nominati con le stesse modalità di e-	
	sercizio dei poteri di amministrazione.	
	6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste-	
	nute per ragioni del loro ufficio; all'atto della nomina o	
	con decisione successiva è possibile assegnare agli ammini-	
	stratori un'indennità annuale, nonché determinare una inden-	
	nità per cessazione dalla carica deliberandone l'accantona-	
	mento in un'apposita voce del bilancio o a mezzo polizza as-	
	sicurativa.	
	ART. 12 - Organo di controllo sindacale.	

	Il controllo della società può essere affidato e svolto con	
	particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi	
	di controllo dal D.Lgs. 112/2017, a scelta e per decisione	
	dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto	
	nel Registro dei Revisori contabili, o, in alternativa, da	
	un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da	
	due supplenti; l'organo di controllo sindacale, salvo il ri-	
	spetto di inderogabili norme di legge, eserciterà, sussisten-	
	done i presupposti di legge, anche la revisione legale dei	
	conti. La società si riserva di nominare un organo di con-	
	trollo e/o un revisore anche fuori dai casi in cui la nomina	
	è prevista come obbligatoria.	
	La durata e l'operare dell'organo di controllo sono discipli-	
	nate dalla legge.	
	ART. 13 - Esercizi e bilancio.	
	1. L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni	
	anno.	
	2. A fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provve-	
	de, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazio-	
	ne del bilancio della società impresa sociale, tenuto conto,	
	tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercita-	
	ta e delle dimensioni dell'impresa sociale.	
	3. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Regi-	
	stro delle Imprese e pubblicato nel proprio sito internet.	
	ART. 14 - Scioglimento e liquidazione.	

	1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea,	
	all'uopo convocata entro 180 (centottanta) giorni, non deli-	
	beri le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo lega-	
	le, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter c.c.;	
	e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;	
	f) per deliberazione dell'assemblea;	
	g) per le altre cause previste dalla legge.	
	2. L'assemblea, all'uopo convocata, nominerà uno o più liqui-	
	datori determinando:	
	* il numero dei liquidatori;	
	* in caso di pluralità di liquidatori le regole di funziona-	
	mento del collegio;	
	* a chi spetta la rappresentanza della società e con quali	
	modalità e limiti;	
	* i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	
	In caso di scioglimento volontario della società o di perdi-	
	ta volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimo-	
	nio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai	
	soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi de-	

	liberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, com-	
	ma 3 lettera a) D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti	
	del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni	
	o ai fondi di cui all'art. 16 D.Lgs. 112/2017, in conformità	
	a quanto previsto dall'art. 12, comma 5° D.Lgs. 112/2017.	
	ART. 14 bis - Coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e	
	di altri soggetti interessati alle attività della società im-	
	presa sociale.	
	Oltre a quanto già previsto dall'art. 10 n. 8 dello Statuto,	
	i lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti moda-	
	lità:	
	- partecipazione e condivisione delle finalità della società	
	impresa sociale;	
	- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri	
	periodici, formativi, informativi e consultivi.	
	Gli Utenti e gli altri soggetti interessati devono essere	
	coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di ve-	
	rifica della qualità dei servizi prestati attraverso la veri-	
	fica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.	
	ART. 15 - Clausola compromissoria	
	Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per	
	legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i	
	loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecu-	
	zione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un	
	arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale delle Imprese	

28 di 29

29 di 29